

LEGGE 20 marzo 2003, n. 77**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato: Testo della Convenzione

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2105):

Presentato dal Ministro per gli affari esteri (Ruggiero) il 14 dicembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni

I, II, V, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 2002, 26 settembre 2002, e 1 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1906):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1a, 2a, e 5a commissione speciale in materia di infanzia e di minori e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3a commissione il 6 febbraio 2003.

Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003.

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Entrata in vigore il 1° luglio 2000.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue

Capitolo I – Campo di applicazione e oggetto della Convenzione, e definizioni

Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;

d) “informazioni pertinenti”, le informazioni appropriate, in considerazione dell’età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

Capitolo II – Misure di ordine procedurale per promuovere l’esercizio dei diritti dei minori

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l’opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
 - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
 - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l’opinione da lui espressa .

Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l’autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell’autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l’autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d’ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
 - a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
 - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.
2. Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori; d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

Capitolo III - Comitato permanente

Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
 - a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
 - b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
 - c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17 - Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
 - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
 - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea; - qualunque organismo internazionale governativo;
 - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;
 - qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18 - Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

Capitolo IV - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a

tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo V- Clausole finali

Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
- f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

Commissione parlamentare per l'infanzia

DOCUMENTO IN MATERIA DI PEDOFILIA

Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 luglio 2002

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

1) considerate le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, deliberata in data 4 dicembre 2001 e, in particolare, del dottor Rosario Priore, direttore generale del dipartimento giustizia minorile (5 dicembre 2001), del dottor Domenico Vulpiani, dirigente superiore della polizia di Stato, direttore del servizio della polizia postale e delle comunicazioni (11 dicembre 2001), dell'ambasciatore Giancarlo Aragona, direttore generale affari politici multilaterali, in relazione alla sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia (24 gennaio 2002), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamentazione di internet, (30 gennaio 2002), del dottor Pierfrancesco Gaggi, responsabile del settore sistemi di pagamento dell'ABI (associazione bancaria italiana) e dell'ingegner Claudio Venturi, responsabile delle relazioni istituzionali della servizi interbancari s.p.a., in merito all'utilizzo delle carte di credito per il pagamento di materiale pedopornografico su internet, (5 febbraio 2002), dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'Associazione italiana internet providers, e del dottor Matteo Fici, presidente dell'Assoprovider, in relazione alla problematica della regolamentazione di internet, (7 febbraio 2002), del dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e internet (12 febbraio 2002), del professor Cesare Mirabelli, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori e internet, (19 febbraio 2002), dell'avv. Gianfranco Dosi, presidente AIAF (associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori) e dell'avv. Alessandro Sartori, presidente AIAF - regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile (20 febbraio 2002);

2) considerate le conclusioni del secondo convegno mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali svoltosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001 cui ha preso parte un delegazione della Commissione e, in particolare, là dove si ribadisce l'importanza e l'auspicio di una più efficace applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei relativi strumenti da parte degli Stati membri, sottolineando la convinzione della necessità di proteggere i diritti dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali nella forma della prostituzione, della pornografia minorile e del traffico dei bambini a fini sessuali, si riafferma l'impegno nel costruire una cultura di rispetto per tutte le persone, fondata sul principio della non discriminazione e nell'eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare condividendo le lezioni apprese a partire dal primo congresso e incrementando la cooperazione a questo riguardo, si auspica l'accrescimento degli sforzi contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori, in particolare individuando le cause primarie che pongono i fanciulli e le fanciulle a rischio di sfruttamento, come la povertà, la disuguaglianza, la discriminazione, la persecuzione, la violenza, i conflitti armati, l'AIDS, il disagio familiare, il ruolo subordinato e privo di protezione delle bambine, il mercato, la criminalità, la violazione dei diritti dei minori, attraverso misure globali, tra cui un migliore accesso all'educazione da parte dei bambini e bambine, programmi anti povertà, misure di supporto sociale, la crescita di una consapevolezza pubblica, il recupero fisico, psicologico e la reintegrazione sociale delle vittime e azioni per punire lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori in tutte le sue forme e nel rispetto degli strumenti internazionali più rilevanti, evitando di criminalizzare o di penalizzare le piccole vittime, si indica la necessità di intraprendere misure idonee per contrastare l'abuso delle moderne tecnologie, in particolare internet come veicolo di pornografia infantile, riconoscendo d'altra parte il potenziale delle stesse per la protezione dei bambini

dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali, mediante la diffusione capillare e lo scambio di informazioni tra *partners* e si riafferma la necessità di sostegno delle famiglie;

3) considerata altresì l'attività svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella precedente legislatura, che si è compendiata nell'approvazione di due identiche risoluzioni, a prima firma Cavanna Scirea (ed altri) 7-00990 iniziative in materia di pedofilia e Montagnino (ed altri) 7-00029 iniziative in materia di pedofilia;

4) considerate inoltre le mozioni, approvate dalla Camera in data 6 novembre 2001, Volontè 1-00017, Lucidi 1-00022, Burani 1-00024, Mazzuca 1-00025 e Valpiana 1-00026 e le relative note di attuazione inviate dal Governo

per quanto concerne il profilo penale, ritiene:

1. riconosciuta la validità complessiva della legge 269 del 1998, come strumento fondamentale nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori - come confermatoci dalle audizioni del dottor Domenico Vulpiani, direttore della polizia delle comunicazioni e del dottor Rosario Priore, direttore generale del dipartimento giustizia minorile - sono emerse tuttavia delle lacune di tale atto normativo che condurrebbero a proporre alcuni inasprimenti. In primo luogo, si ritiene di dover escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento per alcune fattispecie di reato, ritenute particolarmente riprovevoli e odiose e riguardanti in particolare i cosiddetti clienti, (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra i 14 e i 16 anni) e coloro che in vario modo distribuiscono o divulgano materiale pedopornografico. Si considera infatti importante, da un punto di vista culturale, trasmettere un messaggio di effettività della pena; in altri termini, la consapevolezza che chi si rende colpevole di determinati reati scontrerà comunque una pena in carcere. Su questo punto si dà tuttavia atto che non vi è unanimità di pareri tra gli stessi giuristi. Il patteggiamento infatti, pur riducendo la pena, la rende effettiva per reati che, prevedendo pene tra i sei mesi e i sei anni, rischierebbero altrimenti con i normali tempi della giustizia di cadere in prescrizione. Saranno dunque le Commissioni permanenti giustizia di Camera e Senato ad esprimere - se lo ritengono - la posizione legislativa del Parlamento.

In secondo luogo, è parso opportuno introdurre la previsione di nuove fattispecie di reato, come ad esempio quella volta a punire chi partecipa a iniziative turistiche che comportano lo sfruttamento sessuale dei minori. La legge 269/98, infatti, nella sua versione attuale, si limita a punire chi organizza o propaganda viaggi a scopo sessuale, ma nulla prevede rispetto a chi partecipa a tali viaggi: sarebbe pertanto necessario colmare questa lacuna.

2. Per quanto concerne la parte di procedura penale, si è ritenuto di introdurre alcune norme dirette ad agevolare l'opera di individuazione dei responsabili, ad accelerare l'operato della magistratura, a tutelare la personalità del minore coinvolto in vicende processuali particolarmente traumatiche. In particolare, la comunicazione della notizia di reato andrebbe adeguata e prevista per ogni reato che offenda la libertà personale del minore e dovrebbe essere fatta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perché è il primo e non il secondo ad avere il potere di iniziativa per la tutela della salute psicologica del minore. D'altra parte, non si comprende quale potrebbe essere l'utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie a lui trasmesse se non quello di trasmetterle al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste in ordine a provvedimenti a tutela del minore. Altra norma di carattere procedurale volta a una più efficace tutela del minore nel corso dei procedimenti penali che lo riguardano potrebbe essere che l'esame del minore vittima del reato avvenga, su richiesta del minore stesso, dei genitori, di coloro che esercitano la patria potestà o del suo legale, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Appare inoltre necessario evitare lo spezzettamento delle indagini in più luoghi, la indeterminatezza ovvero l'incertezza del giudice competente e una dispersione delle competenze dell'ufficio del pubblico

ministero che, avendo per primo iscritto il fatto nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., quanto meno ha dimostrato una maggiore attenzione al fenomeno. Sarebbe altresì necessario estendere i casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito anche nei confronti di minori, in ciò accogliendo poi un invito in tal senso da parte di vari auditi, tra cui il dottor Verdoliva e il dottor Domenico Vulpiani, che si riferiva in particolare all'ipotesi della cessione gratuita di immagini pedopornografiche.

3. Per quanto concerne il problema della responsabilità dei *providers*, occorre in primo luogo operare un'importante distinzione all'interno della categoria. Come limpidamente illustrato dal dottor Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si individuano quattro distinti tipi di operatori con compiti e responsabilità diverse, coloro che forniscono solamente le infrastrutture di telecomunicazione o *network providers* (la cui responsabilità non può concepirsi), quelli che provvedono ad «un servizio completo» per il cliente o *content providers* (accesso e contenuti, e qui la responsabilità per eventuali fatti illeciti è fuori di dubbio), coloro che forniscono il solo accesso alla rete ovvero aggiungono ulteriori servizi connessi all'uso della rete, rispettivamente *access e service providers* (proprio per queste due ultime categorie l'affermazione della responsabilità è più problematica).

È opportuno prevedere che i *providers* abbiano l'obbligo di conservare i *file log* per un tempo congruo. È stato segnalato, proprio nel corso di un'audizione dei presidenti di associazioni di *internet providers*, che tale tempo potrebbe essere di cinque anni. Inoltre occorre che gli stessi *providers* si dotino di codici di autoregolamentazione, il cui rispetto sia assicurato dalla vigilanza ministeriale, sia attraverso l'apposizione di una sorta di logo che asseveri la loro adesione alle norme deontologiche sia, nei casi più gravi di violazione delle regole di comportamento, con provvedimenti sanzionatori che portino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della loro attività. Tali obblighi a carico dei fornitori delle reti telematiche permetterebbero da un lato una navigazione più sicura in internet, dall'altro agevolerebbero la identificazione di coloro che commettono illeciti in rete. A tal fine potrebbero essere anche individuate idonee forme di monitoraggio telematico delle attività informatiche dei soggetti a rischio.

Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre alcune misure preventive sia verso gli autori del reato - tra cui si riscontra un'allarmante tendenza alla recidiva - sia a favore delle piccole vittime. In particolare:

1. si potrebbe prevedere la possibilità di essere ammessi a trattamenti (psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici) non solo per coloro che siano stati condannati per reati relativi al fenomeno della pedofilia ma anche, e qui si accentua il carattere preventivo della previsione, per gli indagati nel corso delle indagini preliminari. La sottoposizione ai trattamenti può essere tenuta in considerazione, dopo idonea valutazione delle relazioni medico-psicologiche, dal magistrato competente ai fini della concessione dei benefici di legge. Questo perché la pedofilia consiste in uno stato psicologico deviato, in una malattia che, oltre a poter comportare rilievi penalistici, consiste in uno stato morboso che va curato, secondo le possibilità scientifiche e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tali misure preventive avrebbero un duplice beneficio: per la collettività, stante la drammatica tendenza alla recidiva dei reati connessi al fenomeno, e per l'individuo, messo in grado di proteggersi contro sé stesso e contro le proprie pulsioni irrefrenabili.

2. appare inoltre opportuno introdurre disposizioni in ordine alla comunicazione al magistrato di sorveglianza competente, da parte del condannato di reati connessi al fenomeno della pedofilia, una volta riacquistata la libertà personale, di quale sarà la sua residenza o dimora per un periodo di cinque anni dalla espiazione della pena. Tale norma, da applicarsi con le doverose cautele, potrebbe costituire anch'essa un valido strumento di prevenzione, in quanto di tali spostamenti potrà venire a conoscenza l'autorità di p.s. per le opportune misure di prevenzione del caso. È altresì opportuno che i soggetti condannati per i reati in materia di pedofilia (articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 608 octies del codice penale) sia ritirato il passaporto per un periodo minimo di cinque anni nonché sia escluso il visto per alcuni paesi esteri a rischio di turismo sessuale.

3. al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici dovrebbero, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni, per introdurre nelle scuole *équipes* interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale, uno psicologo. Tale *équipe* dovrebbe avere i compiti di individuare ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici, concordare, con il responsabile dell'istituto scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio, stabilire incontri con le famiglie dei minori che versino in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure migliori da adottare, nonché segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni a rischio particolarmente gravi. Le équipes dovrebbero infine elaborare annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle problematiche emerse, nel totale rispetto della privacy dei minori e dei loro familiari.

Conclusioni - Istituzione di un Garante per l'infanzia

La Commissione ritiene infine opportuno procedere alla istituzione di un Garante per l'infanzia. In Italia tale figura non esiste a livello nazionale, mentre essa è stata istituita in alcune regioni attraverso un'apposita legge. Si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Friuli-Venezia-Giulia n. 49 del 1993, della regione Piemonte n. 55 del 1989 e della regione Puglia n. 10 del 1999.

La Commissione si riserva di valutare quali debbano essere le funzioni e i compiti di garanti regionali per l'infanzia o difensori civici per l'infanzia, quali che siano le denominazioni prescelte. Si ritiene tuttavia opportuno definire con una legge quadro le linee essenziali cui ricondurre gli istituendi garanti regionali, anche al fine di definire i rapporti con gli organismi istituiti dalla legge n. 451 del 1997, in particolare la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e per l'adolescenza.

Elenco dei disegni di legge presentati al Parlamento nell'anno 2002. (con aggiornamenti sino al maggio 2003) in materia di abuso, sfruttamento sessuale e protezione dei minori da ogni forma di violenza

ATTI DELLA CAMERA

Anno 2002

- N. 2323 - Iniziativa dell'on. Maura Cossutta - Presentato il 12 febbraio 2002 su "Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di sfruttamento della prostituzione"
- N. 2415 - Iniziativa dell'on. Maria Burani Procaccini - Presentato il 27 febbraio 2002 su "Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia"
- N. 2422 - Iniziativa dell'on. Francesca Martini - Presentato il 26 febbraio 2002 su "Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori"
- N. 2521 - Iniziativa dell'on. Edmondo Cirielli - Presentato il 14 marzo 2002 su "Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia"
- N. 2669 - Iniziativa dell'on. Gaetano Pecorella - Presentato il 18 aprile 2002 su "Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
- N. 2864 - Iniziativa dell'on. Alessandro Ce' - Presentato il 13 giugno 2002 su "Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile"
- N. 3122 - Iniziativa dell'on. Laura Cima - Presentato il 30 agosto 2002 su "Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET"
- N. 3235 - Iniziativa dell'on. Francesca Martini - Presentato l'8 ottobre 2002 su "Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528 bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno"
- N. 3282 - Iniziativa dell'on. Giulio Conti - Presentato il 16 ottobre 2002 su "Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano"
- N. 3370 - Iniziativa dell'on. Francesca Martini - Presentato l'8 novembre 2002 su "Disposizioni in materia di produzione, commercializzazione e sfruttamento di materiale pornografico"

Anno 2003

- N. 3691 - Iniziativa dell'on. Guido Milanese e dell'on. Antonio Russo - Presentato il 19 febbraio 2003 su "Modifiche agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 sexies e 600 septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale"
- N. 3884 - Iniziativa del sen. Giuseppe Consolo - Trasmesso il 10 aprile 2003 su "Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale"

- N. 3691 - Iniziativa on. Guido Milanese, On. Antonio Russo - Presentato il 19 febbraio 2003 su "Modifiche agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 sexies e 600 septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale"

ATTI DEL SENATO
Iniziativa parlamentare

- N. 1065 - Iniziativa del sen. Giampaolo Bettamio - Presentato il 29 gennaio 2002 su "Norme relative allo sfruttamento della prostituzione straniera"
- N. 1090 - Iniziativa del sen. Francesco Moro - Presentato il 1 febbraio 2002 su "Prostituzione, controlli sanitari e contro lo sfruttamento Iniziativa Parlamentare"
- N. 1325 – Iniziativa del sen. Giampaolo Bettamio - Presentato l'11 aprile 2002 su "Norme relative allo sfruttamento della prostituzione minorile extracomunitaria"
- N. 1633 – Iniziativa del sen. Roberto Manzione - Presentato il 23 luglio 2002 su "Istituzione del tribunale, della procura della Repubblica e della sezione specializzata di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia. Norme in materia di giustizia minorile"
- N. 1370 - Iniziativa del sen. Guido Calvi - Presentato il 6 maggio 2002 su Riforma dell'ordinamento e del processo civile minorile"
- N. 1949 - Iniziativa del sen. Luigi Malabarba e del sen. Tommaso Sodano – Presentato il 23 gennaio 2003 su "Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile"

1.8.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 203/5

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2002

che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
(AGIS)

(2002/630/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si prefigge l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 invitano ad intensificare la cooperazione nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ivi compresa la criminalità che si avvale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di realizzare un autentico spazio europeo di giustizia. L'importanza della cooperazione in questo settore è stata ribadita nel piano d'azione intitolato «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata — Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio» ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 12 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽⁴⁾ esorta alla cooperazione tra Stati membri in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi delle vittime in procedimenti penali.
- (4) È opportuno ampliare la dimensione europea dei progetti, prevedendo la partecipazione di tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, al fine di promuovere la costituzione di partenariati e lo scambio di informazioni e di buone prassi nazionali.
- (5) I programmi Grotius II — Penale ⁽⁵⁾, Stop II ⁽⁶⁾, Oisin II ⁽⁷⁾, Hippocrates ⁽⁸⁾ e Falcone ⁽⁹⁾, istituiti dal Consiglio, hanno contribuito al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e giudiziari degli Stati membri ed al miglioramento della reciproca comprensione dei rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi.
- (6) A seguito dell'approvazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, sono state inserite nel presente programma quadro anche azioni di lotta contro il traffico di droga.
- (7) L'istituzione di un programma quadro unico, espressamente auspicata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in occasione dell'adozione dei programmi precedenti, consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione grazie ad un'impostazione coordinata e multidisciplinare, che coinvolga i vari responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità a livello dell'Unione europea. Nel contempo, è necessario mantenere un approccio equilibrato tra le varie attività volte alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (8) È opportuno garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma quadro, prevedendone il coordinamento all'interno di un unico quadro di riferimento che consenta di razionalizzare le procedure, migliorare la gestione e le economie di scala. È inoltre necessario sfruttare pienamente i vantaggi operativi del programma, in particolare per le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, e incoraggiare la cooperazione tra queste ultime permettendo ad esse di meglio comprendere i metodi di lavoro delle loro controparti in altri Stati membri e i limiti cui possono essere tenute.
- (9) La copertura finanziaria del programma quadro dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale previsto alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.
- (10) Gli stanziamenti annuali del programma quadro dovrebbero essere decisi dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 345.⁽²⁾ Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1 (Grotius II — Penale).⁽⁶⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7 (Stop II).⁽⁷⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4 (Oisin II).⁽⁸⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11.⁽⁹⁾ GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8.

- (11) Occorre rendere il programma quadro accessibile ai paesi candidati all'adesione, in qualità di partner e di partecipanti ai progetti sostenuti da tale programma. Se necessario si potrebbe altresì prevedere la partecipazione di altri Stati al programma.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato.
- (13) Al fine di incrementare il valore aggiunto dei progetti attuati nel quadro della presente decisione, occorre garantire la coerenza e la complementarità tra detti progetti e gli altri interventi comunitari.
- (14) È necessario prevedere un controllo ed una valutazione periodici del programma quadro, per poter valutare l'efficacia dei progetti attuati rispetto agli obiettivi ed in modo da effettuare gli eventuali adeguamenti delle priorità.
- (15) Nella presente decisione è inserito, per l'intera durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma quadro

1. La presente decisione istituisce un programma quadro relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in prosieguo denominato «programma».
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, e può essere prorogato oltre tale data.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini dell'Unione europea un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo contesto, esso intende in particolare:
- a) sviluppare, attuare e valutare le politiche europee in questo settore;

- b) promuovere e rafforzare la costituzione di reti, le forme di cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune agli Stati membri, lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi, la cooperazione locale e regionale, nonché il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca scientifica e tecnica;
- c) incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione, altri paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali competenti.

2. Il programma sostiene progetti che rientrano nei seguenti settori relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea:

- a) la cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, compresa la formazione;
- b) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge;
- c) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge o altri organismi pubblici o privati negli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, organizzata o di altra natura;
- d) la cooperazione tra Stati membri volta a garantire un'effettiva protezione degli interessi delle vittime nei procedimenti penali.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma cofinanzia i progetti, di una durata massima di due anni, presentati da istituzioni ed enti pubblici o privati, tra cui organizzazioni professionali, organizzazioni non governative, associazioni, organismi di rappresentanza dei settori economici, istituti di ricerca, istituti di formazione di base e superiore; i progetti si rivolgono alle categorie di destinatari di cui al paragrafo 3.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento i progetti ai quali partecipano partner di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, e che perseguono gli obiettivi indicati nell'articolo 2. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti per familiarizzarsi con l'acquis in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare anche altri paesi terzi, se ciò è utile alle finalità dei progetti.

3. Il programma si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

- a) gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i pubblici ufficiali, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate alla giustizia;
- b) ufficiali ed agenti incaricati dell'applicazione della legge: gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in base alla legislazione nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità;
- c) funzionari di altre autorità pubbliche e rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, della ricerca, dell'imprenditoria, che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura;

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.